



Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

**DOCUMENTO OSCE
SULLE SCORTE DI MUNIZIONI CONVENZIONALI**

Nota: il presente documento è stato adottato alla 407a Seduta Plenaria del Foro di Cooperazione per la Sicurezza dell'OSCE il 19 novembre 2003 (vedi FSC.Jour/413).

FSC.DOC/1/03
19 novembre 2003

ITALIANO
Originale: INGLESE

INDICE

	<u>Pagina</u>
PREAMBOLO	1
I. PRINCIPI GENERALI	2
II. CATEGORIE DI MUNIZIONI CONVENZIONALI, MATERIALE ESPLOSIVO E DISPOSITIVI DI DETONAZIONE.....	2
III. INDICATORI DI ECCEDENZA	3
V. GESTIONE E SICUREZZA DELLE SCORTE.....	3
V. TRASPARENZA IN MATERIA DI ESIGENZE E ASSISTENZA.....	4
(A) Informazioni che uno Stato richiedente deve fornire	5
(B) Informazioni che uno Stato prestatore di assistenza/donatore deve fornire.....	5
VI. AMBITO DELL' ASSISTENZA E DELLA PROCEDURA	6
(A) Ambito di assistenza.....	6
(B) Procedura.....	7
VII. DISPOSIZIONI FINALI	9
Annesso I: Questionario modello per uno Stato richiedente	
Annesso II: Questionario modello per uno Stato prestatore di assistenza/donatore	
Annesso III: Schema della procedura per la trattazione di una richiesta di assistenza	

DOCUMENTO OSCE SULLE SCORTE DI MUNIZIONI CONVENZIONALI

Rischi per la sicurezza derivanti dalle scorte di munizioni convenzionali, materiale esplosivo o dispositivi di detonazione in eccedenza e/o in attesa di distruzione nell'area OSCE

Preambolo

1. Gli Stati partecipanti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE):
2. riaffermando la loro volontà di sviluppare ulteriormente il Quadro per il Controllo degli Armamenti contenuto nella Decisione n. 8/96 del Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC) e, in particolare, la loro determinazione a continuare a soddisfare le esigenze di sicurezza nell'area OSCE mediante il controllo degli armamenti, inclusi il disarmo e il rafforzamento della fiducia e della sicurezza,
3. riconoscendo che la questione delle norme, dei principi e delle misure riguardanti la gestione delle scorte delle armi di piccolo calibro e leggere è debitamente trattata dal Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere,
4. riconoscendo i rischi e le sfide derivanti dalla presenza nell'area OSCE di scorte di munizioni convenzionali, materiale esplosivo o dispositivi di detonazione in eccedenza e/o in attesa di distruzione,
5. richiamando la Decisione n. 18/02 dell'FSC del 27 novembre 2002 e il paragrafo 13 della Dichiarazione del Consiglio dei Ministri di Porto relativa ai rischi per la sicurezza derivanti da dette scorte,
6. consapevoli delle discussioni svolte durante il Seminario FSC su tale questione, tenuto a Vienna il 27 e 28 maggio 2003,
7. sottolineando la necessità dell'OSCE, nell'ambito del suo approccio globale alla sicurezza, di contribuire in modo costruttivo, evitando duplicazioni degli strumenti o iniziative internazionali già esistenti in tale campo,
8. intendendo promuovere la trasparenza attraverso uno scambio volontario di informazioni sulle scorte eccedenti di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione,
9. riconoscendo il vantaggio di fornire agli Stati partecipanti, su loro richiesta, una procedura volta a facilitare la valutazione di situazioni legate alla presenza di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione che presentano rischi sul loro territorio e di istituire un quadro di assistenza internazionale (tecnica, in termini di risorse umane e/o finanziaria) per far fronte a tali rischi,

10. riconoscendo altresì il possibile ruolo delle operazioni OSCE sul territorio nell'assistere gli Stati ospitanti e gli Stati prestatori di assistenza/donatori negli sforzi compiuti per la gestione e la sicurezza delle scorte e la valutazione del rischio derivante da munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione in eccedenza e/o in attesa di distruzione,

11. hanno deciso di adottare e attuare i principi e la procedura generali esposti nelle sezioni seguenti.

Sezione I: principi generali

12. Gli Stati partecipanti riconoscono i rischi per la sicurezza e l'incolumità derivanti dalla presenza di scorte di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione in eccedenza e/o in attesa di distruzione in alcuni Stati nell'area OSCE. Tali rischi possono avere ripercussioni negative sulla popolazione locale e l'ambiente e, tramite il traffico illecito o la diffusione incontrollata, particolarmente tra i terroristi o altri gruppi criminali, sulla sicurezza degli Stati partecipanti.

13. Riflettendo la filosofia di sicurezza cooperativa dell'OSCE e operando di concerto con altri fori internazionali, gli Stati partecipanti decidono di istituire una procedura pratica che richieda un onere amministrativo minimo per affrontare tali rischi fornendo assistenza per la distruzione di tali scorte e/o il potenziamento delle prassi di gestione e di sicurezza delle scorte. Tale procedura contribuirà al rafforzamento della fiducia, della sicurezza e della trasparenza nell'area OSCE.

14. Gli Stati partecipanti riconoscono la loro responsabilità primaria per le loro scorte di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione, nonché per l'individuazione e la riduzione delle relative eccedenze. Uno degli obiettivi di tale iniziativa è rafforzare la capacità nazionale al fine di consentire agli Stati partecipanti, a lungo andare, di affrontare tali problemi specifici in modo autonomo. Tale principio, tuttavia, non ridurrà la loro volontà di fornire prontamente assistenza agli Stati che ne fanno richiesta.

15. Gli Stati partecipanti convengono che la richiesta e la fornitura di assistenza avranno carattere volontario. L'OSCE può agire esclusivamente in risposta ad una specifica richiesta di assistenza da parte di uno Stato partecipante ove questa riguardi scorte depositate sul suo territorio. Gli Stati partecipanti riconoscono che la responsabilità di salvaguardare e/o eliminare in modo sostenibile l'eccedenza in questione spetti allo Stato richiedente. L'entità e l'ambito dell'assistenza saranno stabiliti caso per caso per ciascuna richiesta concreta di uno Stato partecipante, previa consultazioni appropriate con gli Stati prestatori di assistenza/donatori e gli Stati richiedenti.

Sezione II: categorie di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione

16. Gli Stati partecipanti convengono che l'ambito per la gestione delle scorte di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione in eccedenza e/o in attesa di distruzione deve essere il più ampio possibile. Il presente documento comprende munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione di sistemi d'arma

terrestri, aerei e marittimi. Sono escluse le munizioni impiegate per armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche e biologiche).

17. Le seguenti categorie generali servono da indicatore, tenendo presente la vasta gamma di categorie e componenti di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione in eccedenza e/o in attesa di distruzione (l'elenco non è in ordine di priorità):

- (i) munizioni per armi di piccolo calibro e leggere (SALW);
- (ii) munizione per principali sistemi d'arma e di equipaggiamento, inclusi i missili;
- (iii) razzi;
- (iv) mine terrestri e altri tipi di mine;
- (v) altre munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione.

Sezione III: Indicatori di eccedenza

18. Spetta a ciascuno Stato partecipante stabilire conformemente alle sue legittime esigenze di sicurezza se parti delle sue scorte debbano essere considerate eccedenti. Nello stabilire l'eventuale eccedenza di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione, uno Stato partecipante può prendere in considerazione i seguenti indicatori:

- (i) le dimensioni, la struttura, l'equipaggiamento e il concetto operativo delle forze militari, paramilitari e di sicurezza e della polizia; il contesto geopolitico e geostrategico, comprese l'estensione del territorio e la popolazione dello Stato;
- (ii) la situazione di sicurezza interna ed esterna;
- (iii) gli impegni internazionali incluse le operazioni internazionali di mantenimento della pace;
- (iv) munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione per armi ormai in disuso per fini militari conformemente alle norme e alle prassi nazionali.

19. Il Manuale OSCE delle Guide delle migliori prassi relative alle SALW offre ulteriori indicatori che possono rivelarsi utili.

Sezione IV: Gestione e sicurezza delle scorte

20. Gli Stati partecipanti riconoscono che i rischi derivanti dall'eccedenza di scorte di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione sono spesso il risultato di condizioni di immagazzinamento precarie e insoddisfacenti. Pertanto, essi convengono che si debba tenere conto della sicurezza delle scorte e che sia essenziale effettuare un adeguato controllo per la sicurezza e l'incolumità a livello nazionale delle scorte di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione, al fine di

prevenire rischi di esplosione e inquinamento, nonché eventuali perdite dovute a furto, corruzione e negligenza.

21. Nello stabilire se un'eccedenza debba essere considerata un rischio, uno Stato partecipante può utilizzare i seguenti indicatori:

- (i) le caratteristiche dei siti di deposito delle scorte;
- (ii) le caratteristiche delle infrastrutture dei siti di immagazzinamento;
- (iii) la solidità e la capienza degli edifici di immagazzinamento;
- (iv) le condizioni delle munizioni convenzionali, del materiale esplosivo e dei dispositivi di detonazione;
- (v) misure di controllo dell'accesso;
- (vi) la capacità di fornire protezione adeguata in situazioni di emergenza;
- (vii) sbarramenti e altre misure di sicurezza materiale;
- (viii) procedure di gestione delle scorte e controllo della contabilità;
- (ix) le sanzioni da applicare in caso di perdita o furto;
- (x) le procedure di comunicazione e di recupero immediati di una perdita;
- (xi) le procedure per l'ottimizzazione della sicurezza di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione durante il trasporto;
- (xii) addestramento del personale sulla gestione efficace delle scorte e sulle procedure di sicurezza;
- (xiii) il sistema di attribuzione delle responsabilità relative alla supervisione e alla revisione.

22. Il livello di attuazione di queste misure pertinenti può costituire un indicatore del rischio derivante da munizioni convenzionali, materiale esplosivo o dispositivi di detonazione in eccedenza e/o in attesa di distruzione.

Sezione V: trasparenza in materia di esigenze e assistenza

23. Spetta allo Stato partecipante stabilire, tenendo conto dei criteri enunciati nelle precedenti Sezioni III e IV, l'entità di eventuali scorte eccedenti di munizioni convenzionali, materiale esplosivo o dispositivi di detonazione e stabilire se dette scorte costituiscono un rischio per la sicurezza e se sia necessaria assistenza esterna per far fronte a tale rischio.

24. Nel trattare la questione delle scorte eccedenti di munizioni convenzionali, materiale esplosivo o dispositivi di detonazione all'interno dell'area OSCE, la raccolta di informazioni

riveste un'importanza primaria. Affinché gli Stati partecipanti ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato richiedente dovrà utilizzare un questionario standard.

25. La raccolta di informazioni riveste altrettanta importanza ai fini di un quadro generale dei fondi e/o delle competenze disponibili. Pertanto i potenziali Stati partecipanti prestatori di assistenza/donatori sono invitati a fornire anche informazioni, ove lo si ritenga appropriato, mediante un questionario standard.

26. Le richieste di assistenza e le informazioni fornite da un potenziale Stato prestatore di assistenza/donatore mediante i suddetti questionari saranno trasmesse a tutti gli Stati partecipanti e al Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC). Gli Stati partecipanti richiedenti e gli Stati partecipanti prestatori di assistenza/donatori potranno inoltre fornire eventuali informazioni aggiuntive di pertinenza.

(A) Informazioni che deve fornire uno Stato richiedente

27. Le informazioni fornite da uno Stato richiedente conterranno i seguenti elementi (vedi modello di questionario in Annesso I):

- (i) natura, quantità, caratteristiche tecniche di ciascun tipo di munizione convenzionale, materiale esplosivo o dispositivo di detonazione;
- (ii) sito di deposito delle scorte;
- (iii) sicurezza delle scorte (gestione e condizioni);
- (iv) natura e livello di rischio (per la popolazione/ l'ambiente, possibilità di intrusioni/furti, ecc...);
- (v) incidenti; natura e livello di pericolo per la popolazione locale/l'ambiente; misure adottate;
- (vi) piani per la distruzione/il miglioramento della gestione delle scorte;
- (vii) disponibilità di risorse proprie;
- (viii) assistenza richiesta;
- (ix) dettagli di assistenza bilaterale/multilaterale già richiesta e/o assegnata;
- (x) nome, indirizzo, funzione del punto di contatto;
- (xi) elenco dei documenti allegati.

(B) Informazioni che deve fornire uno Stato prestatore di assistenza/donatore

28. Le informazioni fornite da uno Stato prestatore di assistenza/donatore conterranno i seguenti elementi (vedi modello di questionario in Annesso II):

- (i) entità dei fondi disponibili;

- (ii) priorità;
- (iii) condizioni o limitazioni sull'impiego dei fondi;
- (iv) esperti/competenze disponibili;
- (v) altre risorse disponibili.

Sezione VI: ambito dell'assistenza e della procedura

29. Uno Stato partecipante che abbia individuato un rischio per la sicurezza connesso con la presenza di scorte eccedenti di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione e necessari di assistenza, potrà chiedere assistenza alla comunità internazionale tramite l'OSCE.

30. Gli Stati partecipanti ritengono appropriato fornire assistenza tecnica, finanziaria, consultiva e di altro genere su base volontaria agli Stati partecipanti che la richiedono al fine di affrontare il rischio posto dalla presenza di scorte di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e/o dispositivi di detonazione come stabilito nelle precedenti Sezioni II, III e IV.

(A) Ambito di assistenza

31. L'assistenza finanziaria è un elemento fondamentale per rispondere alle necessità espresse dagli Stati richiedenti. Essa sarà sempre fornita su base volontaria. Compilando le informazioni raccolte tramite lo scambio di informazioni descritto nella Sezione V (A) e tramite la valutazione degli esperti effettuata ai sensi della Sezione VI (B), si potrà ottenere un quadro chiaro della fattibilità finanziaria dei progetti proposti. Il meccanismo di finanziamento di ogni progetto specifico dovrebbe essere messo a punto mediante consultazioni fra gli Stati prestatori di assistenza/donatori e altri Stati partecipanti eventualmente coinvolti. Se appropriato, il meccanismo di finanziamento potrà comprendere le risorse di altre organizzazioni internazionali, specialmente di quelle con programmi preesistenti.

32. L'assistenza potrà anche comprendere:

- (i) la raccolta di informazioni sulle necessità espresse dagli Stati partecipanti nell'area dell'OSCE, nonché sulle risorse per l'assistenza mediante i questionari menzionati nella precedente Sezione V;
- (ii) la valutazione dei rischi, nonché la consulenza sulla gestione delle scorte e sulla loro distruzione;
- (iii) il supporto nell'elaborazione di un programma per la distruzione delle scorte eccedenti o per il miglioramento della loro gestione. Ciò comporterà la valutazione della portata e della natura delle operazioni da intraprendere, i mezzi tecnici necessari, le disposizioni inerenti alla sicurezza applicabili e altre risorse necessarie;

- (iv) l'assistenza allo Stato richiedente nella definizione di progetti (fase di prefattibilità) mediante la creazione di gruppi di assistenza multinazionali incaricati di effettuare una valutazione preliminare di una determinata situazione. Tale attività potrà essere anche svolta in cooperazione con altri attori internazionali;
- (v) l'assistenza allo Stato richiedente nell'addestramento del personale incaricato della distruzione di munizioni convenzionali, materiale esplosivo o dispositivi di detonazione, nonché della gestione delle scorte e della sicurezza.

33. L'OSCE dovrebbe fungere da centro di coordinamento con il compito di:

- (i) dare ad uno Stato partecipante la possibilità di segnalare la presenza di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione in eccedenza e/o in attesa di distruzione sul suo territorio, che rappresentano un rischio e per i quali necessita di assistenza;
- (ii) inviare, se richieste, missioni di assistenza e di valutazione. Tali iniziative saranno elaborate in stretta collaborazione con lo Stato richiedente e potranno essere coordinate come appropriato con altre organizzazioni o istituzioni (internazionali);
- (iii) centralizzare i dati raccolti mediante la creazione di un archivio;
- (iv) monitorare il processo nel luogo dove è stata richiesta l'assistenza in coordinamento con lo Stato richiedente;
- (v) riunire e assicurare il collegamento e lo scambio di informazioni fra gli Stati richiedenti, i potenziali Stati prestatori di assistenza/donatori e altri attori (internazionali) in questo campo.

34. Le operazioni OSCE sul territorio, a seconda del loro mandato, potranno svolgere un ruolo nell'assistere lo svolgimento delle attività, avvalendosi dell'esperienza di alcune operazioni sul territorio che si sono occupate in precedenza di questioni analoghe.

(B) Procedura

35. La trattazione di una richiesta di assistenza da parte di uno Stato partecipante seguirà la seguente procedura (vedere lo schema nell'Annesso III):

- (i) dando avvio alla risposta dell'OSCE alla richiesta, la Presidenza dell'FSC, in stretta cooperazione con la Troika dell'FSC e il Presidente in esercizio (PIE), avvierà consultazioni, informando l'FSC come appropriato, e potrà chiedere allo Stato partecipante richiedente ulteriori informazioni e/o chiarimenti. Ciò potrà prevedere l'organizzazione di una visita iniziale, su previa sollecitazione dello Stato richiedente, che potrebbe includere uno studio di prefattibilità. Si avvieranno consultazioni al fine di individuare e contattare eventuali Stati prestatori di assistenza/donatori, nonché di instaurare contatti con organi e istituzioni OSCE appropriati. Il CPC presterà assistenza in collegamento con altre pertinenti organizzazioni internazionali (OI) e pertinenti organizzazioni non governative (ONG). Il CPC presterà assistenza tecnica alla Presidenza dell'FSC e al PIE come necessario nel rispondere alla richiesta;

- (ii) potrà essere ritenuto opportuno effettuare una o più visite di valutazione per rispondere alla richiesta di assistenza. Gruppi di esperti composti da personale dello Stato interessato svolgeranno visite di valutazione tecnica successive. Di tali gruppi di esperti potranno far parte anche rappresentanti di altre organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative. Le visite di valutazione, che saranno finanziate secondo procedure stabilite dell'OSCE, saranno effettuate in accordo e in stretta cooperazione con lo Stato richiedente. Se un'operazione OSCE sul territorio è presente nello Stato richiedente, potrà anch'essa partecipare al processo di consultazione e valutazione, se appropriato. Alla fine del processo di valutazione sarà redatto un rapporto conclusivo;
 - (a) il gruppo di esperti valuterà la situazione relativamente a:
 - (1) la composizione delle scorte (natura e tipo di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione, quantitativo);
 - (2) la sicurezza e le condizioni di sicurezza, inclusi gli aspetti relativi alla gestione delle scorte;
 - (3) la valutazione dei rischi posti da tali scorte;
 - (b) Il rapporto di valutazione, che sarà trasmesso allo Stato che richiede l'assistenza nonché all'FSC e al Consiglio Permanente (PC), includerà raccomandazioni sulle azioni da intraprendere concernenti:
 - (1) le parti delle scorte che dovrebbero essere distrutte;
 - (2) i processi da utilizzare e i requisiti di sicurezza;
 - (3) la valutazione dei costi e altre implicazioni;
 - (4) l'immagazzinamento e le condizioni di sicurezza;
 - (5) le iniziative più urgenti da intraprendere.
- (iii) Dopo le consultazioni e la valutazione, l'FSC affronterà le implicazioni operative e finanziarie della risposta alla richiesta di assistenza. Se l'attuazione dell'assistenza prevista richiede modifiche del mandato in corso di una operazione OSCE sul territorio o implica conseguenze finanziarie per l'OSCE, l'FSC redigerà, in consultazione con il PC, un progetto di decisione per l'approvazione del PC;
- (iv) in base alle informazioni raccolte tramite le azioni suelencate, lo Stato prestatore di assistenza/donatore e lo Stato richiedente istituiranno un gruppo di progetto incaricato di elaborare un progetto particolareggiato, comprendente dettagli relativi ai requisiti finanziari, con l'assistenza al coordinamento del CPC come appropriato. Una volta approvato dallo Stato prestatore di assistenza/donatore e dallo Stato richiedente, il progetto sarà presentato per conoscenza all'FSC e, se appropriato, per la sua approvazione, in stretta cooperazione con il PIE e, ove necessario, il PC;

- (v) il gruppo di progetto attuerà il progetto, fornendo periodicamente informazioni sullo stato del medesimo agli Stati prestatori di assistenza/donatori e allo Stato richiedente, nonché all’FSC, al PC e, se del caso, all’operazione OSCE sul territorio;
- (vi) al completamento del progetto, il capo del gruppo di progetto presenterà all’FSC e al PC un rapporto conclusivo sui risultati che metterà in evidenza le lezioni apprese e i possibili interventi successivi;
- (vii) dopo le consultazioni iniziali, si potrà decidere di non considerare una diretta partecipazione dell’OSCE come eventuale conseguenza di un accordo separato fra lo Stato richiedente e un donatore. Nei casi che non prevedono la partecipazione diretta dell’OSCE, la Presidenza dell’FSC, in coordinamento con il PIE e l’assistenza del CPC, faciliterà, fungendo da centro di coordinamento, i contatti fra lo Stato richiedente e i potenziali donatori, altri Stati, organizzazioni regionali o internazionali o organizzazioni non governative. All’FSC e al PC sarà presentato un rapporto sulle azioni intraprese.

Sezione VII: Disposizioni finali

36. Il CPC fungerà da punto di contatto per le questioni relative alle munizioni convenzionali, al materiale esplosivo e ai dispositivi di detonazione fra l’OSCE e altre organizzazioni e istituzioni internazionali. Gli Stati partecipanti potranno fornire su base volontaria i nomi dei Punti di contatto per le questioni relative alle munizioni convenzionali, al materiale esplosivo e ai dispositivi di detonazione alle delegazioni dell’OSCE e alle capitali. L’elenco dei Punti di contatto sarà tenuto e conservato dal CPC.
37. Gli Stati partecipanti convengono di sottoporre a riesame regolare l’ambito, il contenuto e l’attuazione delle disposizioni del presente documento.
38. Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza considererà la possibilità di elaborare una guida delle ‘migliori prassi’ relativa alle tecniche e alle procedure per la distruzione di munizioni convenzionali, materiali esplosivi e dispositivi di detonazione, nonché alla gestione e al controllo delle scorte. Tale documento comprenderebbe, fra l’altro, indicatori di eccedenze e di rischio, standard e procedure per l’adeguata gestione delle scorte, norme da utilizzare per individuare le scorte da destinare alla distruzione, nonché standard e procedure tecniche di distruzione.
39. Il testo del presente documento sarà pubblicato nelle sei lingue ufficiali dell’Organizzazione e diffuso da ciascuno Stato partecipante. Sarà inoltre distribuito alle operazioni OSCE sul territorio.
40. Si chiede al Segretario Generale dell’OSCE di trasmettere il presente documento alle Nazioni Unite.
42. I principi e le procedure del presente documento sono politicamente vincolanti e avranno effetto all’adozione del documento.

MODELLO DI QUESTIONARIO PER UNO STATO RICHIEDENTE

1. Quali munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione in eccedenza sono oggetto della richiesta?

Gli Stati richiedenti specificheranno in questo paragrafo, per ciascuna categoria, indicazioni quali:

- la natura dell'eccedenza (cartucce, bossoli, ecc.);
- la quantità;
- le condizioni dell'eccedenza (scaduta, danneggiata, corrosa, ecc.);
- la descrizione geografica del sito.

2. Qual è la natura e il livello di rischio e di pericolo di tali eccedenze?

Una valutazione generale della natura e del livello di rischio e di pericolo di tali eccedenze dovrebbe comprendere i seguenti elementi:

- la situazione delle pertinenti scorte, comprese le questioni ambientali (specialmente l'effetto sulla popolazione locale) e le misure concrete contro il sabotaggio, il furto, la violazione di proprietà, il terrorismo o qualsiasi altro atto criminale;
- la situazione di sicurezza delle pertinenti scorte, comprese le condizioni delle riserve, i fattori tecnici (ad es. livello di degrado o di deterioramento delle munizioni convenzionali, dei materiali esplosivi o dei dispositivi di detonazione) e lo stato di conservazione degli edifici di immagazzinamento;
- gestione e condizioni di immagazzinamento;
- informazioni su qualsiasi incidente/evento e misure appropriate adottate;

3. Quali sono le intenzioni dello Stato richiedente in merito all'eccedenza?

Gli Stati richiedenti in questo punto devono indicare se il loro obiettivo in merito a tali eccedenze sia principalmente quello di:

- distruggerle;
- migliorare le condizioni di immagazzinamento al fine di evitare i rischi e i pericoli valutati.

4. Quali sono le risorse disponibili?

Lo scopo di questo paragrafo è chiedere agli Stati richiedenti di specificare la natura, la quantità e la capacità delle risorse e i modi in cui potrebbero essere:

- utilizzate perché risolvano di per sé una parte dei problemi individuati;
- messe a disposizione dei gruppi di assistenza stranieri.

Ad esempio:

- risorse tecniche direttamente connesse con la distruzione o l'immagazzinamento di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione;
- tutti gli altri mezzi logistici a supporto delle diverse azioni da intraprendere (trasporto, alloggio, ecc.);
- eventuale contributo finanziario.

5. Che tipo di assistenza è richiesta?

Tenendo conto dei diversi rischi e pericoli e con riguardo alle risorse disponibili summenzionate, gli Stati richiedenti dovranno specificare in questo paragrafo il tipo di assistenza richiesto, che potrebbe riguardare ad esempio:

- una valutazione dettagliata dei rischi;
- lo sviluppo di un programma di distruzione delle scorte interessate;
- la distruzione di tali scorte;
- il miglioramento della gestione e della sicurezza delle scorte;
- l'addestramento del personale addetto alla distruzione o alla gestione e alla sicurezza delle scorte;
- la realizzazione di un programma di sensibilizzazione.

6. Dettagli sull'assistenza bilaterale/multilaterale già richiesta e/o concessa.

7. Chi è il punto di contatto (POC)?

Vanno indicati il nome, la funzione e l'indirizzo, i numeri telefonici e di fax del POC e, se pertinente, l'indirizzo di posta elettronica.

8. Qualsiasi altra informazione.

MODELLO DI QUESTIONARIO PER UNO STATO PRESTATORE DI ASSISTENZA/DONATORE

1. Qual è la disponibilità di fondi?

Gli Stati prestatori di assistenza/donatori saranno tenuti ad indicare principalmente l'entità dei fondi disponibili per i programmi di assistenza, nonché le priorità e le condizioni o le limitazioni per l'utilizzo di tali fondi.

2. Qual è la competenza disponibile?

Gli Stati prestatori di assistenza/donatori in questo punto indicheranno con la maggiore precisione possibile la competenza che possono mettere a disposizione al fine di fornire assistenza nei seguenti campi correlati alle scorte di munizioni convenzionali, di materiali esplosivi e di dispositivi di detonazione:

- valutazione dei rischi;
- sviluppo di programmi di distruzione e di monitoraggio di tali programmi;
- gestione delle scorte;
- sicurezza delle scorte in relazione alla popolazione locale e all'ambiente;
- addestramento del personale responsabile della distruzione di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione, o della gestione delle scorte.

Essi daranno indicazioni in merito alle priorità e alle condizioni o alle limitazioni per l'utilizzo di tale competenza e alla partecipazione dei loro esperti.

3. Quali sono le altre risorse disponibili?

Anche in questo punto, come nel paragrafo precedente, gli Stati prestatori di assistenza/donatori indicheranno le diverse risorse disponibili e specificheranno le priorità, le condizioni e le limitazioni per il loro utilizzo.

4. Chi è il punto di contatto (POC)?

Vanno indicati il nome, la funzione e l'indirizzo, i numeri telefonici e di fax del POC e, se pertinente, l'indirizzo di posta elettronica.

5. Qualsiasi altra informazione.

SCHEMA DELLA PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI ASSISTENZA

